



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.	DATA	OGGETTO
27	18.01.1995	Zona a Traffico Limitato - Normativa di attuazione.

L'anno millenovecento novantacinque ^{add.} diciotto
 del mese di Gennaio alle ore 19.00
 in TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.

Adunatasi la Giunta Municipale, nei modi e termini di legge sono intervenuti i Signori:

Micheli Silvana	Sindaco		si
Pieranni Paolo	Assessore	si	
Falsetti Claudia	»	si	
Santoni Giordano	»	si	
Rossi Luciano	»	si	
Salatti Paolo	»		si
Segala Armando	»	si	

Presenti	Assenti
	si
si	
si	
si	
si	
	si
si	

Presiede il Sig. Segala Armando-V. Sindaco
 Assiste il Segretario Comunale Dr. G. Tabegna

incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto in originale come appresso:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

f.to Rossi Luciano

f.to Segala Armando

f.to Dr. G. Tabegna

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 23.01.1995



Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

Trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

il

MR/AD

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 23.01.1995 per 15 giorni consecutivi.

N. 56 di Rep.

Il Messo Comunale

f.to G. Davitti

Il Segretario Capo

f.to Dr. G. Tabegna

Prot. N. del

Il Comitato Regionale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali - FIRENZE - nella seduta del ha espresso la seguente decisione n.

IL PRESIDENTE

f.to

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Ai sensi della legge 8-6-1990, n. 142, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 47, 3° comma)

Inviata al Co.Re.Co. per controllo di legittimità (Art. 45)

- Esecutiva in data - 2 FEB. 1995
 per trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, 2° comma)

- Esecutiva in data
 per trascorsi 20 giorni dal ricevimento del Co.Re.Co. (art. 46)

Il Segretario Capo

F.to DR. GIANFRANCO TABEGNA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 120 del 29.11.1991 veniva istituita la Z.T.L. nel centro storico di Torrita di Siena delimitato dalle mura stesse;

RILEVATO che, fermo il principio di istituzione della predetta zona, occorre apportare alcune modifiche alla normativa per una applicazione più consona alla realtà;

RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto sopra in considerazione che sono decorsi ormai tre anni dall'istituzione della Z.T.L. e che stanno per adeguarsi le zone limitrofe alla stessa;

UDITO il parere verbale della P.M. sulla regolamentazione della circolazione stradale in tale zona;

TENUTO CONTO del dispositivo dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10.9.1993, n. 360 che demanda la competenza per tale materia alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ragioniere in ordine alla regolarità contabile, dal Comandante della P.M. in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) - di confermare, come conferma, la Z.T.L. nel Centro Storico di Torrita di Siena, istituita con deliberazione del C.C. n. 120/91 e regolata dalle disposizioni contenute nella sottoindicata normativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce la precedente risultante dalla deliberazione del C.C. n. 120/91::

NORMATIVA DI ATTUAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Il traffico e la sosta dei veicoli all'interno del centro storico di Torrita di Siena è regolato dalle seguenti disposizioni:

- art. 1) Il traffico e la sosta nella zona individuata come Z.T.L. dalla presente normativa sono vietati ad ogni tipo di veicolo con le esclusioni disciplinate dai seguenti articoli.
- art. 2) I permessi di sosta e transito in deroga all'art. 1 potranno

essere rilasciati dalla P.M. in occasione di cerimonie civili, religiose, manifestazioni regolarmente autorizzate, servizi elezioni, accompagnamento invalidi non muniti di contrassegno e comunque in tutti quei casi in cui se ne ravvisa l'opportunità (persone anziane, malate ecc.).

- art. 3) E' consentito il traffico e la sosta per le operazioni di carico e scarico necessarie per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali e/o artigianali presenti all'interno della zona delimitata come Z.T.L..
- art. 4) Sono esclusi dal divieto di transito e sosta limitatamente alle esigenze di servizio:
- A) - veicoli adibiti agli espletamenti dei servizi indicati all'art. 12 del vigente C.d.S. nonché quelli indicati all'art. 177 dello stesso;
 - B) - Veicoli adibiti a soccorso medico in visita urgente;
 - C) - Veicoli in servizio pubblico oppure destinati al servizio N.U., lavaggio strade etc. nonché quelli in servizio per situazioni di emergenza;
 - D) - Veicoli che trasportano le persone invalide munite di apposito contrassegno da esporsi sulla parte anteriore del veicolo;
 - E) - Veicoli dei prestatori di interventi artigianali (elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori tecnici, imbianchini etc.) purché con veicoli adibiti allo scopo e che effettuano realmente l'intervento stesso;
 - F) - Veicoli adibiti alla distribuzione della posta anche se intestati a privati nonché quei veicoli destinati ad attività particolari che dovranno essere valutati di volta in volta dalla P.M.;
- Art. 5) I veicoli dei residenti, degli abitanti, dei proprietari o affittuari dei garages o comunque di coloro che ne hanno il godimento a qualsiasi titolo posti all'interno delle mura storiche, sono esonerati dal divieto di circolazione e di fermata nella Z.T.L.;
- Art. 6) I veicoli destinati al servizio di Polizia Municipale che sostano nella via ove è situata la sede del servizio anche se lo spazio non è appositamente delimitato;
- Art. 7) Tutti i veicoli cui è consentito circolare nella Z.T.L. dovranno essere muniti di contrassegno o permesso da esporre nella parte anteriore del veicolo ove possibile, esclusi quelli indicati all'art. 4, lett. A), B), C) e E) e all'art. 6.
- Art. 8) I permessi e i contrassegni di cui alla presente normativa dovranno essere richiesti al servizio P.M. sia quelli

indicati all'art. 2 sia quelli all'art. 7, per questi ultimi verranno rilasciati su presentazione di apposita documentazione ne dimostri il diritto.

Art. 9) Per tutti gli aspetti non regolamentati dalla presente normativa si farà riferimento al vigente codice della strada.

